



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO Provincia di Brescia

PATRIMONIO E MANUTENZIONE

ORDINANZA SINDACALE N. 107

OGGETTO: ORDINANZA DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO fino al 06.05.2024.

IL SINDACO

Visti:

- La L.10/1991 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”*;
- Considerato il perdurare delle condizioni climatiche sfavorevoli rispetto alle medie stagionali;
- L’art.5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l’art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, prevedono che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- Il regolamento UE 2022/1369;
- Il D.M. 25 gennaio 2006;
- Gli artt. 4e 5 del DPR n.74 del 16 aprile 2013;
- Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.383 del 06/10/2022;
- L’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

AUTORIZZA

La riattivazione degli impianti di riscaldamento insistenti sul territorio comunale protraendolo fino al **fino al 06 maggio 2024 compreso** per un massimo di **7 ore giornaliere**;

INVITA

la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando che:

- La durata di messa in funzione degli impianti essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno;
- Le temperature massime sono quelle indicate all’art.3 del DPR n.74 del 16 aprile 2013 ridotti di un grado;
- Le limitazioni relative alla durata giornaliera non si applicano:

- *agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*
- *alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;*
- *agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;*
- *agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;*
- *agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.*
- *edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;*
- *impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;*
- *impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;*
- *edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 5 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.*

Dispone agli Uffici di Polizia Locale la sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A V V E R T E

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza comunale, addì 22/04/2024

IL SINDACO
(CHIARA CHIMINI)